



**Fondolavoro**<sup>®</sup>

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale  
per la Formazione Continua  
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

**REGOLAMENTO PER L' ACCESSO AI  
SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E  
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE**

*DOCUMENTO APPROVATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CON LETTERA PROT. 0009935 DEL 16/05/2025*

*DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDOLAVORO  
CON DELIBERA DEL 27/05/2025*



UNIONE NAZIONALE SINDACALE  
IMPRENDITORI E COLTIVATORI



Unione Generale  
del Lavoro

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - AMBITO DI OPERATIVITÀ .....	3
ARTICOLO 2 - REPERTORIO DI RIFERIMENTO .....	4
ARTICOLO 3 - ENTI TITOLATI .....	4
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE .....	7
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ATTESTAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTESTATI .....	8
ARTICOLO 6 - <i>STANDARD</i> DI DURATA E COSTO .....	9
ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO .....	10

## ARTICOLO 1 – AMBITO DI OPERATIVITÀ

**1.** Il presente regolamento disciplina l'accesso ai servizi di individuazione e validazione delle competenze, come declinati dal Decreto Legislativo n. 13/2013 e normativa collegata. "Fondolavoro", in qualità di ente titolare delegato dal "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera a), del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2024, con il presente regolamento, disciplina, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del medesimo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024, le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione e validazione delle competenze nell'ambito degli interventi finanziati in qualsiasi forma da "Fondolavoro" (anche mediante *voucher* individuali) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 della Legge n. 388/2000 e normativa collegata. I predetti servizi relativi *standard* e metodologie si applicano esclusivamente alle fasi di programmazione, progettazione, personalizzazione, organizzazione e segnatamente di attestazione finale degli interventi di titolarità di "Fondolavoro", ai sensi della richiamata normativa vigente.

**2.** La disciplina delle procedure per la certificazione delle competenze sarà definita in attuazione delle procedure di certificazione che saranno rese operative dal "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/07/2024.

**3.** Circa gli interventi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e normativa collegata nonché per le certificazioni rilasciate sulla

base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore, sono fatte salve le previsioni della relativa normativa anche in relazione alle attestazioni previste in esito ai percorsi.

## **ARTICOLO 2 – REPERTORIO DI RIFERIMENTO**

**1.** I servizi di individuazione e validazione delle competenze, di cui al presente regolamento, sono realizzati in riferimento agli apprendimenti e alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024.

## **ARTICOLO 3 – ENTI TITOLATI**

**1.** Possono realizzare i servizi di individuazione e i servizi di validazione delle competenze nell’ambito degli interventi a titolarità di “Fondolavoro”, unicamente i soggetti a ciò titolati da “Fondolavoro” medesimo, in ragione del possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, verificati attraverso specifica procedura definita sempre da “Fondolavoro”.

**2.** “Fondolavoro” istituisce l’elenco degli enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione delle competenze, aggiornato periodicamente e pubblicato sul proprio sito web all’indirizzo **<https://fondolavoro.it>**.

**3.** L’inserimento nell’elenco degli enti titolati all’erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione è subordinato al possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere titolati in altri ambiti di titolarità per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione o certificazione delle competenze o essere accreditati per la formazione presso almeno una Regione o Provincia autonoma italiana;

- b) aver adottato un modello organizzativo esimente ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e normativa collegata;
- c) aver ottenuto o aver avviato il percorso per l'ottenimento di una certificazione del sistema di gestione per qualità conforme con almeno una delle seguenti norme:
- UNI EN ISO-9001 nel settore IAF/EA 37;
  - ISO 21001 - sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione;
  - ISO 29993 - servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
  - ISO 29991 - servizi di formazione linguistica;
  - ISO 29994 - servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.

**4.** "Fondolavoro" effettua con cadenza periodica e almeno ogni tre anni la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma 3. Nei casi di accertamento di non conformità con gli *standard* del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/07/2024 ovvero di perdita di uno o più dei requisiti medesimi, all'ente viene sospeso il riconoscimento della titolazione e il conseguente accesso ai finanziamenti di "Fondolavoro", sino alla dimostrazione del ripristino del/dei requisito/i; le attività in corso di realizzazione da parte dell'ente titolato destinatario della sospensione devono essere portate comunque a conclusione. Nei casi di persistenza delle difformità accertate e di mancato ripristino dei requisiti di cui al precedente comma 3, entro i termini di tempo comunicati da "Fondolavoro", all'ente viene revocato il riconoscimento della titolazione.

**5.** Nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

09/07/2024, "Fondolavoro" può individuare, quali enti titolati, anche le imprese, iscritte a "Fondolavoro" medesimo, dotate di documentata disponibilità di strutture ovvero funzioni formative aziendali interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, per l'erogazione dei soli servizi di individuazione delle competenze, nell'ambito degli interventi di cui sono beneficiarie. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, "Fondolavoro" può individuare, quali enti titolati, anche gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 276/2003 e normativa collegata ovvero gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e normativa collegata. Ferme restando le indicazioni operative ai sensi del successivo articolo 4 nonché le disposizioni di legge in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per i soggetti sopra richiamati, non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.

**6.** Fatte salve le previsioni di cui al precedente comma 5, qualora un soggetto accreditato da "Fondolavoro" per la realizzazione di attività formative non sia anche ente titolato ai sensi del precedente comma 3, può presentare piani formativi unicamente in partenariato con enti titolati da "Fondolavoro" medesimo.

**7.** "Fondolavoro" rende disponibili una sezione informativa sul proprio sito *web* all'indirizzo **<https://fondolavoro.it>** e, agli enti titolati, strumenti formativi finalizzati all'implementazione delle competenze degli operatori in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di sistema nazionale di certificazione delle competenze.

**8.** Gli enti titolati, qualora eroghino servizi di certificazione in conformità con le norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accREDITamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accREDITamento "Accredia".

**ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E DI VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE**

**1.** Per garantire l'individuazione e la validazione nell'ambito degli interventi realizzati con finanziamento di "Fondolavoro", questi ultimi devono essere progettati definendo gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività e le relative modalità di valutazione con riferimento agli *standard* di qualificazione di cui al precedente articolo 2. Nel caso di percorsi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze, la progettazione degli interventi deve comunque prevedere la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli *standard* del primo periodo.

**2.** Le modalità di progettazione degli interventi e di svolgimento dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze sono definite con apposito protocollo metodologico da adottare previo parere di conformità del "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali". "Fondolavoro" può apportare successivi aggiornamenti al medesimo protocollo metodologico, purché non in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento, dandone preventiva comunicazione al "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" e successiva pubblicità sul proprio sito *web* all'indirizzo <https://fondolavoro.it>.

**3.** Per la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli che compongono l'offerta formativa a catalogo di "Fondolavoro", gli enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel protocollo metodologico di cui al precedente comma 2.

**4.** La progettazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza nei luoghi lavoro previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e normativa collegata fa riferimento agli *standard* definiti dalla relativa normativa. Detta previsione si applica anche per le certificazioni rilasciate sulla base di

specifiche normative nazionali e internazionali di settore.

**5.** Nell'ambito delle attività e delle disposizioni vigenti di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi, cui il presente regolamento fa diretto rinvio, "Fondolavoro" effettua verifiche e controlli di conformità dei servizi di individuazione e di validazione con gli *standard* del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/07/2024, da parte degli enti titolati ai sensi del precedente articolo 3 e, nei casi di accertamento di non conformità ovvero di persistenza delle difformità accertate, provvede come disciplinato dal precedente articolo 3, comma 4 ovvero nell'ambito della disciplina sanzionatoria definita da "Fondolavoro" medesimo.

**6.** Gli enti titolati trasmettono a "Fondolavoro", sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", i dati relativi alle attività realizzate per la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 6, comma 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/07/2024 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1 del medesimo Decreto. La relazione annuale a cura di "Fondolavoro" conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo realizzate ai sensi del precedente comma 5 nonché delle eventuali misure correttive o sanzionatorie specificamente adottate.

#### **ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ATTESTAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTESTATI**

**1.** Previo consenso informato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, le attestazioni sono rilasciate ai lavoratori interessati dagli enti titolati, anche con l'ausilio delle infrastrutture tecnologiche di "Fondolavoro", sulla base dei modelli/formati definiti da "Fondolavoro" medesimo nel rispetto degli *standard* minimi di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/07/2024 e devono essere:

- coerenti con gli *standard* minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con Decreto Interministeriale del n. 13/2021 recante: "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;
- rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate nel sistema informativo di "Fondolavoro", in conformità e applicazione del Decreto Legislativo n. 82/2005 e normativa collegata.

**2.** "Fondolavoro", sulla base del consenso informato, provvede:

- a) al conferimento delle attestazioni di cui al precedente comma 1 al "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", secondo le modalità e le specifiche tecniche da esso definite ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore e in collegamento con il sistema informativo unitario, in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e normativa collegata;
- b) alla conservazione delle attestazioni di cui al precedente comma 1, ai fini delle verifiche amministrative.

**ARTICOLO 6 - STANDARD DI DURATA E COSTO**

**1.** Gli *standard* di durata e di costo dei servizi di individuazione e di validazione di cui al presente regolamento sono definiti, nei singoli avvisi o altri dispositivi adottati da "Fondolavoro", in relazione alle tipologie e alle caratteristiche degli interventi finanziati e comunque nei limiti di quanto previsto all'articolo 9 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/07/2024.

## ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

**1.** Il presente regolamento entra in vigore:

- a) per gli avvisi pubblicati da “Fondolavoro” dal 31/01/2026 relativi agli interventi riconducibili alla tipologia del conto collettivo;
- b) per i conti formativi aziendali presentati dal 31/07/2026.

**2.** Ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 09/07/2024, resta ferma la facoltà di “Fondolavoro”, nell’attuazione degli interventi di propria titolarità, segnatamente di quelli finanziati mediante piani individuali, di avvalersi, laddove applicabile, anche sulla base di appositi accordi, dei sistemi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze regolamentati dagli altri enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ivi comprese le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dandone successiva evidenza nell’ambito della relazione annuale di cui al precedente articolo 4, comma 6.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del Lavoro,  
previdenziali, assicurative e per la salute e la  
sicurezza nei luoghi di lavoro**

A FONDOLAVORO

[info@fondolavoro.it](mailto:info@fondolavoro.it)

[c.parrinello@fondolavoro.it](mailto:c.parrinello@fondolavoro.it)

p.c.

Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche  
Pubbliche

[unita.supportomlps@inapp.gov.it](mailto:unita.supportomlps@inapp.gov.it)

**Oggetto:** Approvazione Regolamento per i servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze di cui al decreto ministeriale del 9 luglio 2024, n. 115 – Fondo FONDOLAVORO

Sulla base della disposizione di cui all'articolo 5, comma 10 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024, n. 115 (*Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante: Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze*), che attribuisce al Ministero del Lavoro, con il parere ed il supporto tecnico metodologico di INAPP, la vigilanza preventiva su tutti gli atti disciplinari e regolamentari adottati dagli enti titolari delegati di cui all'articolo 4, comma 1 del succitato decreto, si rappresenta che il Regolamento sottoposto all'analisi dello Scrivente Ufficio risulta conforme alle previsioni di cui al decreto in oggetto. Si segnala di voler correggere nel documento il refuso presente al comma 5 dell'articolo 3 (*"Nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e G"*) e al comma 3 dell'articolo 4 (*"[...] gli enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel protocollo metodologico di cui al precedente **comma 3.**"*)

Pertanto, il Fondo può procedere all'approvazione del Regolamento.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da  
SIMONCINI ANDREA  
C-IT  
MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione generale delle politiche attive del  
lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi  
all'occupazione

Divisione 4  
Via San Nicola da Tolentino 1  
00187 Roma - Tel. 06 46835804

pec: [Dgpoliticheattivelavoro.div4@pec.lavoro.gov.it](mailto:Dgpoliticheattivelavoro.div4@pec.lavoro.gov.it)  
mail: [Dgpoliticheattivelavorodiv4@lavoro.gov.it](mailto:Dgpoliticheattivelavorodiv4@lavoro.gov.it)  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)